



# **COMUNE DI PRIZZI**

Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI**  
**LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18/07/2013

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18/06/1931, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311.

## **ART. 2**

### **COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. Così come disposto dall'art 141 bis del R.D. 06/05/1940 n. 635, introdotto dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita "Commissione") è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per la durata di tre anni.

La Commissione è così composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
  - dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - da un esperto in materie elettrotecniche;
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
  3. La Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potrà essere integrata, ove se ne ravvisi la necessità, con uno o più esperti in acustica ovvero in altra disciplina tecnica. Della Commissione possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e/o da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, dai consorzi, e/o associazioni di categoria, scelto tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale i cui pareri saranno tuttavia consultivi ma non vincolanti.
  4. In applicazione dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministero dell'Interno, 18 Marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la composizione della Commissione è integrata da un rappresentante del CONI, nei casi in cui oggetto dell'attività di verifica sia un impianto sportivo.

5. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dall'incarico e la stessa è disposta dal Sindaco su proposta della Commissione.
6. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti.

### **ART. 3 COMPETENZE**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,
2. La Commissione ha potere ispettivo pertanto, per le mansioni ad Essa attribuite, i membri della Commissione hanno libero accesso a tutti i locali interessati dalle proprie competenze. Essa provvede a:
  - Esprimere, il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e trattenimenti e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  - Verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - Accertare, la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - Accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ( disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);
  - Controllare, con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Le verifiche e gli accertamenti descritti nei commi che precedono sono richieste anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

4. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti possono essere sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con la quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa; in tal caso, pertanto, accertamenti e verifiche, non sono soggetti al parere della Commissione Comunale di Vigilanza che tuttavia provvederà a prendere atto, a verbale, dell'avvenuta certificazione da parte del tecnico per il rilascio del relativo parere, ai sensi della circolare prefettizia del 13.05.2004, prot. n. 1685/Area II CPV.
5. La Commissione Comunale di Vigilanza, nei suoi membri permanenti e in quelli temporanei che hanno contribuito al rilascio del parere specifico, ha potere ispettivo e, per il tramite del Dirigente competente o degli organi di Polizia Municipale, sanzionatorio.
6. La sanzione amministrativa viene erogata dal Sindaco o dal Dirigente competente.

#### **ART. 4**

##### **RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE**

1. Ogni richiesta d'intervento della Commissione per locali ed impianti fissi, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata al competente ufficio. Qualora l'intervento della Commissione sia richiesto per manifestazioni aventi carattere temporaneo, detta richiesta dovrà pervenire, fatti salvi i casi di particolare urgenza, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento delle stesse.
2. Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente.

#### **ART. 5**

##### **CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è convocata dal presidente mediante avviso di convocazione, inviato a tutti i componenti almeno 6 (sei) giorni prima della seduta o sopralluogo, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta e/o del sopralluogo nonché gli argomenti oggetto di trattazione.
2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti della Commissione.
3. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi, ovvero sia di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente, almeno 3 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.

5. Giorno e data della convocazione della commissione sono comunicati al richiedente o al tecnico incaricato i quali possono partecipare alla riunione della Commissione e/o chiedere di essere sentiti per eventuali chiarimenti; gli stessi dovranno lasciare i lavori della Commissione al momento dell'espressione del parere.

## **ART. 6**

### **FORMULAZIONE DEL PARERE**

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze presentate, deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale della riunione. Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve riportare:
  - i nomi dei componenti presenti alla riunione;
  - l'esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte;
  - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del tecnico delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
  - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
  - eventuali dichiarazioni di voto;
  - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente effettivo, il parere della Commissione si intende validamente espresso, qualora il componente assente provveda a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente nel corso della seduta.
3. Il parere favorevole viene espresso solamente con la decisione all'unanimità di tutti i componenti.
4. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal Vicepresidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà ulteriore copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.
5. Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

## **ART. 7**

### **SPESE DI FUNZIONAMENTO**

1. Le spese relative agli interventi della Commissione saranno stabilite con successivo atto della Giunta Comunale, così come il compenso da corrispondere ai membri esterni (non appartenenti al Comune) della Commissione.
2. Le spese per l'esame della pratica e per il sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento; tali spese non sono dovute nel caso di interventi per impianti, manifestazioni e/o spettacoli richiesti, organizzati e/o patrocinati dal Comune di Prizzi.

**ART. 8**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: una prima in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti deliberativi ed una seconda, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva. Il regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto comunale, il primo giorno del mese successivo a quello dell'ultimo giorno di scadenza della seconda pubblicazione.